

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **108/1989** (ECLI:IT:COST:1989:108)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **09/02/1989**; Decisione del **06/03/1989**

Deposito del **16/03/1989**; Pubblicazione in G. U. **22/03/1989**

Norme impugnate:

Massime: **12052 12053**

Atti decisi:

N. 108

SENTENZA 6-16 MARZO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046 (Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ed abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179) promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1988 dal Pretore di Vercelli nel procedimento civile vertente tra Zanotti Dante e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per ingegneri e architetti ed altro, iscritta al n. 558 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile promosso dall'ing. Dante Zanotti contro la Cassa nazionale previdenza ed assistenza ingegneri e architetti per ottenere il ripristino della pensione di vecchiaia revocata dalla Cassa in applicazione dell'art. 2, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, il Pretore di Vercelli, con ordinanza dell'8 giugno 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della norma citata nella parte in cui prevede l'esclusione dall'iscrizione alla Cassa predetta degli ingegneri e architetti iscritti ad altre istituzioni di previdenza obbligatoria in dipendenza dell'esercizio contemporaneo di altra attività di lavoro autonomo.

Ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata crea una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle categorie professionali per le quali i rispettivi ordinamenti previdenziali stabiliscono la regola opposta del cumulo delle forme di previdenza.

Oltre alla violazione del principio di eguaglianza è denunciata anche la violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, considerato che il ricorrente, pur avendo "per il periodo della sua attività professionale ininterrottamente versato i contributi necessari e sufficienti ad ottenere la pensione di vecchiaia", viene privato di tale diritto costituzionalmente garantito a cagione di un breve periodo (tre anni) d'iscrizione all'albo degli artigiani.

2. - Nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata infondata: sotto il profilo dell'art. 3, perché l'autonomia dei sistemi di tutela previdenziale delle varie categorie professionali esclude che essi possano essere messi a confronto per trarne argomento a sostegno di pretese violazioni del principio di uguaglianza; sotto il profilo dell'art. 38, perché con esso non contrasta "una norma la quale escluda la possibilità di maturare il diritto a un doppio trattamento previdenziale".

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Vercelli dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 1046 del 1971, concernente la Cassa di previdenza per gli ingegneri e architetti, nella parte in cui esclude dall'iscrizione alla Cassa gli ingegneri e architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza dell'esercizio di un'altra attività di lavoro autonomo.

La violazione del principio di eguaglianza è denunciata in base al confronto col trattamento di altre categorie professionali, e in particolare di quella forense, la cui disciplina previdenziale assoggetta all'obbligo di iscrizione alla Cassa anche gli avvocati che svolgano contemporaneamente una attività comportante iscrizione obbligatoria a una diversa forma di previdenza. Ma, come più volte ha osservato questa Corte (sentenze nn. 91 del 1972, 133 del 1984, 1008 del 1988), il confronto con altre categorie professionali non conduce a una constatazione di disparità di trattamento ai sensi dell'art. 3 della Costituzione. Fino a quando il legislatore non provveda al riordinamento, con criteri unitari, dei trattamenti di previdenza

delle categorie dei liberi professionisti, secondo la direttiva enunciata nell'art. 1 della legge n. 127 del 1980, i vari sistemi previdenziali nell'ambito delle libere professioni conservano una propria autonoma individualità, così che la soluzione di un problema accolta da uno di essi non può essere valutata paragonandola con la soluzione accolta da altri.

Del resto, la categoria degli ingegneri è caratterizzata, rispetto a quella forense, da una diversità di condizioni che spiega e giustifica la differente disciplina del caso di cui si discute. La gamma di attività, sia di lavoro autonomo sia di lavoro subordinato, compatibili con l'esercizio della professione di ingegnere è di gran lunga più ampia di quella delle attività (comportanti un regime previdenziale obbligatorio) compatibili con l'esercizio dell'avvocatura. Aniché assecondare il principio di solidarietà, che nel sistema della previdenza forense è sotteso all'affiliazione obbligatoria alla Cassa anche degli iscritti all'albo già tutelati da una forma diversa di previdenza obbligatoria, l'adozione della medesima disciplina per gli ingegneri avrebbe invece - come è stato osservato durante i lavori preparatori della legge n. 6 del 1987 (cfr. Senato della Repubblica, V legislatura, X Commissione, seduta del 14 luglio 1971, pag. 597) - indotto la Cassa di previdenza di questa categoria "in una condizione di squilibrio finanziario". Invero, nella maggior parte dei casi gli ingegneri impegnati in altre forme di attività, a causa della conseguente marginalità dell'esercizio professionale, ridurrebbero il loro apporto alla Cassa al contributo minimo.

2. - La questione non appare fondata nemmeno alla stregua dell'art. 38 della Costituzione. A chi esercita la professione di ingegnere o architetto contestualmente ad altra attività di lavoro l'art. 2, secondo comma, della legge n. 1046 del 1971 non impedisce di ottenere una tutela previdenziale adeguata per l'invalidità o la vecchiaia, ma preclude soltanto, per la ragione testé esposta, l'acquisizione di una duplice posizione assicurativa nell'ambito della previdenza pubblica.

Che poi, in ragione del breve periodo di iscrizione alla Cassa artigiani e della correlativa esclusione dall'iscrizione alla Cassa ingegneri, il ricorrente non abbia maturato il diritto a pensione, ciò dipende da circostanze di fatto non chiarite nell'ordinanza di rimessione, ma comunque - come osserva giustamente l'Avvocatura dello Stato - non rilevanti ai fini della valutazione di legittimità della norma in esame. Nel periodo intercorrente tra il 1977, anno di cessazione dell'attività di artigiano e il 1980, anno di concessione della pensione poi revocata, il ricorrente poteva, mediante tempestiva reinscrizione alla Cassa di previdenza per gli ingegneri, recuperare il triennio di contribuzione perduto agli effetti della maturazione del diritto a pensione nei confronti di questa Cassa: tanto più che a quell'epoca non vigeva la condizione dell'esercizio continuativo della professione, poi introdotta dall'art. 21, primo comma, della legge n. 6 del 1981.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046 (Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ed abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Vercelli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6

marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.